

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 1 – Autotrasporto persone – Trasporto regionale aereo e marittimo

Fornitura di n. 1 unità navale ROPAX Classe A da adibire al trasporto di passeggeri, auto, mezzi pesanti e merci pericolose in colli e autocisterne.



ALLEGATO	TITOLO
7	Gestione della Garanzia

Palermo li 27 gennaio 2022

VISTO: SI APPROVA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
arch. Carmelo Ricciardo

GESTIONE DELLA GARANZIA

Il FORNITORE garantisce la perfetta costruzione della nave come pure la buona qualità dei materiali impiegati nella costruzione e la buona lavorazione di ogni parte e dell'insieme, sia per quanto di fornitura propria che dei suoi subfornitori, contro ogni difetto.

La durata della garanzia della nave sarà di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di consegna della stessa al COMMITTENTE.

Il FORNITORE si obbliga a riparare o sostituire gratuitamente qualsiasi parte che avesse a manifestarsi difettosa per cattiva qualità di materiale o per difetto di esecuzione entro il periodo di garanzia.

Sono esclusi dagli obblighi di garanzia del FORNITORE i difetti dovuti ad usura normale dei materiali o ad uso improprio del personale di bordo, nonché quelli dovuti a qualsiasi altro fatto imputabile al personale stesso.

Il COMMITTENTE affiderà la gestione della nave a società terza indicata nel seguito come CONCESSIONARIO, che agirà in nome e per conto della COMMITTENTE, e comunicherà, direttamente, i difetti o le deficienze di garanzia al FORNITORE entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui i medesimi sono stati constatati.

Tutte le comunicazioni relative ai processi di garanzia tra il CONCESSIONARIO ed il FORNITORE saranno sempre messe in copia al COMMITTENTE con procedura come prevista dall'articolo 6 del Contratto di Fornitura.

Il FORNITORE, per le problematiche di garanzia che non comportino il fermo della Nave, dovrà intervenire, per risolvere le anomalie segnalate, entro 10 (dieci) giorni solari, consecutivi, dalla data della segnalazione. Per le anomalie che comportino il fermo della Nave, il precedente termine è ridotto a 5 (cinque) giorni solari, consecutivi. Per ogni giorno di ritardo, di cui al presente capoverso, si applicano le penalità previste all'art.31 (lettera h) del Contratto.

Qualora il FORNITORE manchi di intervenire per l'esecuzione delle riparazioni o sostituzioni di cui sopra, il COMMITTENTE, e per lui il CONCESSIONARIO, si riserva di provvedervi direttamente addebitando al FORNITORE le spese sostenute nel limite dei costi che fossero addebitati da primario cantiere italiano.

Eventuali, imprevedibili, tempi di inattività nave per l'eliminazione di vizi e difetti, durante il periodo di garanzia, si cumuleranno e qual ora il totale di tale cumulo sia superiore a 7 (sette) giorni solari, il FORNITORE riconoscerà al COMMITTENTE una penalità equivalente a quanto indicato all'articolo 31(lettera a) del Contratto.

Qualora alla scadenza del periodo di garanzia della nave perdurassero anomalie o difetti a singole apparecchiature od impianti, la garanzia verrà prorogata per un congruo periodo, da concordare fra le Parti.

Sosta Nave per fine termine di Garanzia

In occasione della scadenza della garanzia, dodici (12) mesi, sarà previsto il fermo della nave durante il quale il FORNITORE, a propria cura e spese, dovrà provvedere a immettere la nave in bacino per l'esecuzione delle visite e dei lavori di fine garanzia.

La scelta del bacino di carenaggio sarà oggetto di accordo tra CONCESSIONARIO e FORNITORE tenendo in debito conto, nell'interesse del CONCESSIONARIO, anche i tempi di trasferimento nave necessari ed i costi relativi.

Il suddetto fermo sarà preceduto dall'invio, da parte del CONCESSIONARIO, di un elenco dei lavori da eseguire in conto garanzia e già noti alla data di invio dell'elenco stesso.

In tale occasione, a cura e spese del FORNITORE, sarà controllato lo stato di conservazione della carena, saranno effettuati eventuali ritocchi del ciclo di pitturazione e ripristinato lo spessore per consentire alla nave ulteriori 24 (ventiquattro) mesi di esercizio. Sarà eseguita anche l'ispezione esterna dei propulsori e di tutte le apparecchiature o dispositivi visitabili con nave in bacino, intervenendo qualora fossero individuate anomalie.

Durante tale fermo, per ogni motore diesel, dovrà essere provveduto, a cura e spese del FORNITORE, allo smontaggio di n°1 (una) testata ed accessori della stessa e di n°1 (una) linea costituita da: stantuffo, biella, cuscinetto di testa e piede di biella, cuscinetto di banco; dovrà essere effettuata la visita di detti organi e provvedersi alla sostituzione di quelli fra di essi, o parte di essi, che presentassero consumi irregolari, deformazioni, tracce di grippaggio, eccetera.

Dovrà essere rilevato il consumo sulle camicie e dei perni di manovella dai quali sono stati tolti i cuscinetti.

Tutte le turbo soffianti dovranno essere smontate per la visita dei cuscinetti e delle parti rotanti.

Per il giudizio delle parti controllate sarà tenuto in considerazione quanto indicato dal fornitore dei motori. Qualora dovessero emergere difetti importanti le visite di cui sopra dovranno essere estese, a cura e spese del FORNITORE, a tutti gli organi del motore interessato o a tutti i motori.

I lavori di fine garanzia saranno visionati da una commissione nominata dalla COMMITTENTE con la presenza di ispettori e personale del CONCESSIONARIO.

Per quanto riguarda tutti gli altri macchinari dovranno essere smontati, sempre a cura e spese del FORNITORE, e visitati quelli che, durante il periodo di garanzia, avessero manifestato irregolarità di funzionamento.

Per effettuare gli smontaggi, i montaggi, le riparazioni e le visite dei macchinari, il FORNITORE fornirà gli operai specializzati necessari, la manovalanza, i mezzi e le attrezzature necessari.

La firma dei verbali di fine garanzia, stilati tra FORNITORE e COMMITTENTE, sarà apposta dal CONCESSIONARIO anche in nome e per conto del COMMITTENTE.

Tecnico di Garanzia:

Durante tutto il periodo di garanzia il FORNITORE assicurerà, a propria cura e spese, il riferimento unico, presso la sede del FORNITORE, di un Tecnico di Garanzia (Guarantee Engineer).

Il Tecnico di Garanzia opererà come Rappresentante del FORNITORE e dovrà agire in maniera tale da aiutare il CONCESSIONARIO ad ottenere il più efficiente uso della nave e dei suoi impianti.

Il Tecnico di Garanzia sarà presente a bordo fino al trasferimento della nave a Palermo e fino alle prove di accosto e ormeggio nelle isole come previsto nell'elaborato 6, Prescrizioni e Collaudi. In questa prima fase il costo addizionale del Tecnico di Garanzia sarà a carico del FORNITORE.

Il Tecnico di Garanzia sarà sempre ospitato a bordo, con uno standard equivalente a quello del Direttore di macchina della nave, senza peraltro risultare imbarcato quale marittimo.

I costi della sistemazione a bordo, ed i costi di viaggio dalla sua residenza alla nave, del tecnico di garanzia saranno sempre a carico del CONCESSIONARIO e/o COMMITTENTE.

Successivamente, a richiesta del CONCESSIONARIO, il Tecnico di Garanzia potrà essere chiamato a bordo per periodi variabili in funzione degli eventi. In tal caso il costo addizionale delle trasferte del Tecnico di Garanzia sarà oggetto di accordo separato tra il FORNITORE ed il CONCESSIONARIO/COMMITTENTE.

Se il CONCESSIONARIO, e per esso il COMMITTENTE, decide di non esercitare il diritto di chiamare/ospitare a bordo il Tecnico di Garanzia, tale assenza non potrà pregiudicare i diritti del COMMITTENTE circa la garanzia della nave.